

Allegato "A" al n. 32321 di fascicolo

ALLEGATO 5

S T A T U T O

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

1) E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:


"FAST FREIGHT MARCONI S.P.A.".

2) La Società ha per oggetto in via prevalente l'esercizio di tutte le attività connesse o complementari al trasporto di merci, incluso il trasporto via aerea, combinato e/o intermodale, ed, in specie, ma non esaustivamente:

a) lo svolgimento in Italia e/o all'estero - nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo e civile - dei servizi di assistenza merci e posta, incluso, per le merci esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti e richieste dalle circostanze; per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze;

b) l'assistenza del trasporto a terra, inclusa l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto; qualsiasi trasporto speciale richiesto dagli utenti;

c) l'espletamento delle formalità doganali per le merci di cui alle precedenti lett. a), b), l'istituzione e la gestione di

MR 

depositi doganali e fiscali ai fini IVA, ed ogni attività correlata o collegata alle precedenti, ivi compresi servizi a valore aggiunto, il tutto nella prospettiva della creazione di un "Centro di Sdoganamento Rapido".

La Società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e strumentale, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazioni in partecipazione, in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parte di esse. Il tutto nel rispetto della vigente normativa. Sono escluse le attività previste dalla legge n. 39/89, le attività di amministrazione di condominio, nonché le attività che per legge competono a professionisti iscritti ad appositi albi o registri, che verranno svolte in proprio da professionisti abilitati; il tutto con espressa esclusione altresì dell'esercizio delle attività finanziarie e bancarie riservate dalla normativa speciale in materia a soggetti diversi e disciplinati da diversa ed apposita normativa.

3) La Società ha sede in Bologna (BO), all'indirizzo risultan-



te dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese ai sensi di legge e nei modi di legge potrà istituire
sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze anche in
altre località.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si
intende eletto presso l'indirizzo risultante dal Libro Soci.

4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050
e può essere prorogata.

CAPITALE

5) Il capitale sociale è di euro è di Euro 520.000,00 (euro
cinquecentoventimila/zero zero), ed è diviso in azioni del va-
lore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6) I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Amministra-
zione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interes-
se in ragione annua del saggio legale fermo il disposto del-
l'art. 2344 del Codice Civile.

7) Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, pos-
sono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non
ostino divieti di legge.

8) L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante
conferimento di beni in natura e/o di crediti.

L'assemblea, inoltre, può deliberare la riduzione di capitale,
salvo il disposto dell'art. 2445 del Codice Civile anche me-

MRB



diante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

9) Con deliberazione dell'organo amministrativo, la Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di uno o più dei diritti patrimoniali di cui ai successivi commi 6 e 7. La deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice Civile.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, comprese prestazioni di opera o servizi, e crediti, e sono rappresentati da uno o più strumenti finanziari nominativi.

Gli strumenti finanziari sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori i diritti previsti dalla delibera di emissione in conformità al presente Statuto. Si possono emettere strumenti finanziari dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. Gli strumenti finanziari eventualmente appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari sono preventivamente offerti in opzione ai soci, salvo che gli stessi non vi abbiano, anche preventivamente, rinunciato con delibera assembleare assunta con le maggioranze di cui all'art. 2441, comma 5 del Codice Civile. Il diritto di opzione non spetta per gli strumenti finanziari di nuova emissione che, secondo la deliberazione di emissione, devono essere liberati mediante



apporti in natura, comprese prestazioni di opera o servizi.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione.

Salvo che la delibera di emissione non preveda particolari limiti, gli strumenti finanziari sono liberamente trasferibili, salvi gli obblighi relativi alla nominatività degli stessi.

Gli strumenti finanziari hanno la durata prevista dalla deliberazione di emissione. Alla scadenza gli strumenti finanziari possono dare diritto alla restituzione dell'apporto, se ed in quanto ciò sia espressamente previsto nella deliberazione di emissione; in caso di previsione di restituzione del capitale di apporto costituito da denaro, si applicano gli articoli 2411, ultimo comma, e 2412 del Codice Civile.

Gli strumenti finanziari danno diritto ad una remunerazione annuale determinata in dipendenza di parametri oggettivi, eventualmente anche relativi all'andamento economico della società, secondo quanto sarà di volta in volta indicato nella deliberazione di emissione.

Ai possessori degli strumenti finanziari partecipativi non spetta il diritto di voto nell'assemblea generale della Società, né alcun diritto ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del Codice Civile.

RECESSO DEL SOCIO

10) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi pre-



visti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonché l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo, depositando presso la sede sociale le azioni per le quali esercita il recesso.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel Libro Soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

ASSEMBLEE

11) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue



deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

12) Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dagli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

Spetta inoltre all'assemblea straordinaria deliberare in merito all'emissione di obbligazioni.

13) Ogni azione dà diritto ad un voto.

14) Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso giunto all'indirizzo dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci per raccomandata A.R. o a mezzo fax o tramite comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nello stesso avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo ammini-



strativo e dei componenti dell'organo di controllo.

15) Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

16) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.



L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

17) L'assemblea è presieduta dall'Unico Amministratore o dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

18) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario



anche non socio e se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti od i Sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

19) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda o ulteriori convocazioni, dall'art. 2369 del Codice Civile.

Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione o a maggioranza relativa a sensi di legge.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

20) L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio composto da tre a cinque Amministratori, oppure ad un Unico Amministratore, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

21) Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

22) Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

23) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish. The second signature is a more complex, scribbled signature.

L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio o all'Unico Amministratore un'indennità annuale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24) Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

25) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

26) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento da inviarsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in difetto dal Consigliere anziano per età.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei



Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.


L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

28) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di deliberare sulle materie di cui all'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

29) Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con ef-



fetto dal momento della sua ricostituzione. In tale caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. Salvo quanto previsto nel periodo precedente, se nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla data della successiva assemblea.

UNICO AMMINISTRATORE

30) L'Amministratore Unico è investito, per la gestione della Società, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto spettano al Consiglio di Amministrazione.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

31) All'Unico Amministratore ovvero al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza generale della Società.

Il Presidente del Consiglio potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

32) Il Consiglio, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, può nominare tra i propri membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.



Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza generale della Società a norma dell'art. 2384 del Codice Civile.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale.

Il Consiglio ovvero l'Unico Amministratore può pure nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatarî in genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

COLLEGIO SINDACALE

33) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

CONTROLLO CONTABILE

34) Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. Ricorrendo le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria potrà attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale.

BILANCIO ED UTILI

35) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish. The second signature is a more complex, scribbled signature.

anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio, ovvero l'Unico Amministratore, procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.


36) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio o dell'Unico Amministratore deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

37) Il pagamento del dividendo è effettuato presso le Casse designate dall'Amministrazione ed a decorrere dal giorno annualmente determinato dagli Amministratori.

38) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

39) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Handwritten signatures in black ink, located at the bottom left of the page. One signature is a stylized 'R' or 'K', and the other is a cursive signature.

F.TO: ARMANDO BRUNINI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

Handwritten signature and scribble. The signature appears to be 'MV' or similar, written in a cursive style. To its left is a large, dark, scribbled-out mark.

